

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 ottobre 2023.

Riparto del fondo per la promozione del benessere e della persona finalizzato a favorire l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3, 32, 117 e 118 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante le «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

Visto l'art. 33, comma 6-bis, del summenzionato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, con il quale è stato istituito un fondo di 10.000.000,00 per l'anno 2021, destinato a promuovere il benessere e la persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonché per il supporto psicologico di bambini e adolescenti in età scolare;

Visto l'art. 33, comma 6-ter, del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 ove si dispone che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato;

Visto il successivo comma 6-quater che prevede che «agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 77, comma 7,» del summenzionato decreto;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 novembre 2021, registrato alla Corte dei conti in data 28 dicembre 2021, al n. 3151, con il quale sono state stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 gennaio 2022, Serie generale, n. 6;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto il comma 290, lettera e) dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ove si prevede, tra l'altro, che all'art. 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 6-bis, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022»;

Visto, inoltre, il comma 292 della medesima legge che stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 290, lettera e), pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato;

Considerato che le sopracitate risorse risultano iscritte, nel presente anno, in conto residui, sul capitolo 2306 denominato «Fondo per la promozione del benessere e della persona finalizzato a favorire l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare» per le finalità sopra indicate nell'ambito del programma «Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza al personale navigante e aeronavigante» della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute;


Considerato, inoltre, che con DMC n. 4 del 22 marzo 2023, registrato alla Corte dei conti in data 20 aprile 2023, sono state rese disponibili sul capitolo 2306 le risorse necessarie per dar seguito alle iniziative individuate nel presente decreto;

Considerato che, la diversa fonte di finanziamento non incide sulle originarie finalità del fondo istituito ai sensi dell'art. 33, comma 6-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e destinato a promuovere il benessere e la persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonché per il supporto psicologico di bambini e adolescenti in età scolare;

Ritenuto prioritario assicurare coerenza e continuità agli interventi avviati in ossequio alle disposizioni del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2021;

Considerato che l'estensione per un ulteriore anno delle summenzionate iniziative consente la prosecuzione dei percorsi di cura intrapresi, assicurando, altresì, un impiego delle risorse orientato al raggiungimento degli obiettivi di salute, perseguendo l'efficace allocazione delle stesse e garantendo un monitoraggio ed una rendicontazione adeguata del loro utilizzo;

Ritenuto, in particolare, opportuno riproporre le modalità di ripartizione di cui al succitato decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e



delle finanze, che prevedono una quota fissa di finanziamento per ogni regione e provincia autonoma, per contribuire ad una più equa distribuzione delle risorse, e suddividere la restante parte di finanziamento in due quote proporzionate, rispettivamente sulla base della popolazione residente, di età compresa tra i sei ed i diciotto anni, e sul numero stimato di pazienti oncologici, con diagnosi inferiore a cinque anni ed attualmente in cura;

Preso atto del rapporto ISS COVID-19 n. 43/2020 «Indicazioni *ad interim* per un appropriato sostegno della salute mentale dei minori di età durante la pandemia COVID-19»;

Tenuto conto della distribuzione demografica sul territorio nazionale sulla base dei dati forniti dall'ISTAT riferiti al 1° gennaio 2021;

Ritenuto necessario, pertanto, procedere alla definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 6 settembre 2023 (rep. atti n. 198/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di ripartizione delle risorse di cui all'art. 33, comma 6-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal comma 290, lettera *e*) dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riferite all'anno 2022.

2. Il presente decreto disciplina, inoltre, in coerenza con il decreto interministeriale 30 novembre 2021, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al summenzionato art. 33, comma 6-*bis*.

Art. 2.

Criteri di riparto delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, riferite all'anno 2022, sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti modalità:

a) una quota perequativa fissa, stabilita in euro 100.000;

b) una quota calcolata sulla base della popolazione residente di età compresa tra i sei ed i diciotto anni e sul numero stimato di pazienti oncologici, con diagnosi inferiore a cinque anni.

Art. 3.

Riparto delle risorse

1. In applicazione dei criteri indicati all'art. 2 le risorse sono ripartite secondo la tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto che ne forma parte integrante.

2. Entro e non oltre il 31 ottobre 2023, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero della salute una delibera contenente evidenza delle iniziative avviate ai sensi del summenzionato decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2021, redatta secondo i criteri stabiliti nell'allegato 2, del summenzionato decreto, integrata nella pianificazione per l'ulteriore annualità prevista nel presente decreto.

3. Entro trenta giorni dal termine di cui al precedente comma, verificata la coerenza delle iniziative avviate e dell'integrazione proposta, il Ministero della salute eroga alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano le risorse di cui all'art. 1 del presente decreto.

4. Entro il 31 dicembre 2024, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero della salute il rendiconto finanziario conclusivo, integrato secondo le indicazioni del precedente comma 2, in conformità ai criteri stabiliti nel citato allegato 2, e i dati delle attività svolte.

5. Entro il 30 giugno 2025, il Ministero della salute verifica la rispondenza del rendiconto finanziario ai criteri stabiliti nel citato allegato 2.

6. La mancata o incompleta presentazione entro i termini indicati nel comma 4 del presente articolo, della documentazione di cui all'allegato 2, ovvero il mancato rispetto dei requisiti e dei criteri indicati nel medesimo per l'attuazione delle attività oggetto del finanziamento, così come risultanti dalle rendicontazioni ricevute, determina la restituzione, totale o parziale, da parte delle regioni o delle province autonome delle somme precedentemente erogate.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 13 ottobre 2023

Il Ministro della salute
SCHILLACI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2831



ALLEGATO I

Regione	Quota fissa (perequazione)	Popolazione residente 6-18 anni al 1° gennaio 2021	0,86		0,14		TOTALE RIPARTO
			Quota capitaria definita sulla popolazione residente tra i 6 e i 18 anni	Malati oncologici (dato Italia 2020 riproporzionato sulla popolazione residente)	Quota malati oncologici		
Piemonte	100.000,00	487.852	461.809,58	86.535	79.756,40	641.565,98	6,42%
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	100.000,00	15.071	14.266,48	2.510	2.312,41	116.578,89	1,17%
Liguria	100.000,00	158.461	150.002,07	30.574	28.179,43	278.181,50	2,78%
Lombardia	100.000,00	1.233.429	1.167.586,34	201.837	186.026,76	1.453.613,10	14,53%
Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	100.000,00	73.568	69.640,81	10.808	9.961,41	179.602,22	1,80%
Provincia Autonoma Trento	100.000,00	70.947	67.159,72	11.031	10.167,28	177.327,00	1,77%
Veneto	100.000,00	590.778	559.241,21	98.265	90.567,56	749.808,77	7,50%
Friuli-Venezia Giulia	100.000,00	133.729	126.590,31	24.275	22.373,87	248.964,18	2,49%
Emilia-Romagna	100.000,00	526.632	498.519,44	90.025	82.972,99	681.492,43	6,81%
Toscana	100.000,00	420.315	397.877,83	74.286	68.466,81	566.344,64	5,66%
Umbria	100.000,00	99.927	94.592,72	17.517	16.144,85	210.737,57	2,11%
Marche	100.000,00	174.731	165.403,54	30.404	28.022,67	293.426,21	2,93%
Lazio	100.000,00	693.181	656.177,75	115.849	106.774,56	862.952,31	8,63%
Abruzzo	100.000,00	146.523	138.701,34	26.027	23.988,38	262.689,72	2,63%
Molise	100.000,00	31.417	29.739,90	6.006	5.534,84	135.274,74	1,35%
Campania	100.000,00	764.500	723.689,62	115.018	106.008,63	929.698,25	9,30%
Puglia	100.000,00	483.100	457.311,25	79.523	73.293,35	630.604,60	6,31%
Basilicata	100.000,00	61.756	58.459,35	11.089	10.220,17	168.679,52	1,69%
Calabria	100.000,00	228.008	215.836,52	38.025	35.046,45	350.882,97	3,50%
Sicilia	100.000,00	614.474	581.672,27	98.031	90.351,48	772.023,75	7,72%
Sardegna	100.000,00	168.729	159.721,95	32.365	29.829,70	289.551,65	2,90%
TOTALE ITALIA	2.100.000,00	7.177.128	6.794.000,00	1.200.000	1.106.000	10.000.000,00	100%

